

Policy e procedura Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni

Rev	Data	Descrizione	Approvazione	Firma
0	17/12/2023	Prima emissione	General Manager – Gianluca Cornelli	LOGISTICA UNO EUROPE SRL VIA PADANIA 16 37060 ORPEANO (VR) P.IVA / C.F. 02137810285
1	18/12/2023	Aggiornamento cap. 4.2	General Manager – Gianluca Cornelli	

INDICE

0	INTRODUZIONE	3
1	SOGGETTI SEGNALANTI	3
2	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONI ESCLUSE	4
3	CANALI DI SEGNALAZIONE: INTERNO, ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	4
4	CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	4
4.1	CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE	5
4.2	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	6
4.3	SEGNALAZIONI ANONIME	6
5	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
5.1	RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
5.2	RAPPORTI CON IL SEGNALANTE E INTEGRAZIONI DELLA SEGNALAZIONE.....	7
5.3	ESAME DELLA SEGNALAZIONE.....	7
5.4	RISCONTRO AL SEGNALANTE	8
6	CONFLITTO DI INTERESSI	8
7	PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SUA RESPONSABILITÀ	8
8	ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE	9
8.1	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI SEGNALANTI (EX ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679)	10
8.2	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	10
8.3	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO	10
8.4	BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
8.5	NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	11
8.6	MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI.....	11
8.7	AMBITI DI COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	11
8.8	DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	12
9	ALLEGATI	12

0 INTRODUZIONE

L'Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati Membri. L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il "Decreto").

Con l'adozione della presente Policy, la società **LOGISTICA UNO EUROPE SRL** (di seguito, la "Società") ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

La presente procedura è stata redatta sulla base delle indicazioni di ottobre 2023 del Coordinamento Legale Triveneto Confindustria.

1 SOGGETTI SEGNALANTI

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) **lavoratori subordinati**, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
 - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b) **i lavoratori autonomi**
 - con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
 - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c) **i collaboratori** che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) **i liberi professionisti** ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) **i volontari ed ai tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) **l'azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti del Cda o Odv).

La tutela delle persone segnalanti (art.6 della presente Policy) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) **durante il periodo di prova**;
- c) **successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico** se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONI ESCLUSE

Possono essere effettuate le seguenti segnalazioni indicate di seguito **relative ad illeciti europei e nazionali** (vedi infra punti a) e b) - (art. 3, co. 2, lett. a), D.lgs. n.24/2023) **acquisiti nell'ambito del contesto lavorativo**:

Più in dettaglio, le violazioni suindicate possono riguardare:

- a) violazioni di disposizioni nazionali o europee che consistono in **illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;**
- b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari dell'Unione**; ii) atti ed omissioni riguardanti il **mercato interno**; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamate;
- c) **condotte illecite rilevanti** ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3 CANALI DI SEGNALAZIONE: INTERNO, ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA

La Società ha istituito un **canale di segnalazione interna** che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione whistleblowing **utilizzando il canale interno.**

La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC¹, può essere effettuata **solo a determinate condizioni**² e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose³, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.

4 CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La **segnalazione whistleblowing** può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando si hanno informazioni, compresi i **fondati sospetti**, riguardanti **violazioni commesse** o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse di disposizioni normative nazionali o

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

² I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nella predisposizione della policy si suggerisce di mantenere la presente nota.

³ I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché riguardanti **condotte volte ad occultare tali violazioni**

e

- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, **nell'ambito del contesto lavorativo.**

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

Si specifica fin da ora che le tutele accordate al segnalante dal Capo III del D.lgs. 24/2023, e di seguito dettagliate, vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrà essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

4.1 Contenuti della segnalazione

La segnalazione, **a pena di inammissibilità**, deve contenere:

1. i **dati identificativi** della persona segnalante, salvo le indicazioni relative alle segnalazioni anonime, nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2. la **descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti** oggetto di segnalazione;
3. le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
4. le **generalità** o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
5. l'indicazione di **eventuali altri soggetti** che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di **eventuali documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. **ogni altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
8. nel caso di utilizzo del canale analogico (*vd. infra*), la **dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing**, ad es. inserendo la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

4.2 Modalità di segnalazione

Le **segnalazioni whistleblowing** possono essere effettuate con le seguenti modalità:



chiamando il seguente numero: 0481 062066 **dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì** – selezionando il numero dedicato tra le linee del centralino e interagendo direttamente con il Gestore. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità.



su richiesta del segnalante tramite un incontro diretto con Alessandro Ferrari o persona da lui incaricata come suo sostituto.

Per inviare una segnalazione è possibile compilare il modulo di segnalazione M-WB-01, rispondendo alle seguenti richieste:

Descrivi in poche parole la tua segnalazione.
Descrivi la tua segnalazione in dettaglio.
Dove sono avvenuti i fatti?
Quando sono avvenuti i fatti?
Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? <i>[sono una vittima/sono coinvolto nei fatti/sono diretto/a testimone dei fatti in prima persona/mi è stato detto da un testimone diretto/E' una voce che ho sentito dire in giro.]</i>
Hai delle prove a supporto della tua segnalazione? [si/no] Se sì: Fornisci le prove della tua segnalazione (es. video, immagine, documento, etc.) Descrivi le prove nel dettaglio <i>(una descrizione completa delle prove presentate migliora la nostra capacità di valutare i reclami e indagare).</i>
Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? [si/no] Se sì: Indica quali organizzazioni e/o individui hai informato dei fatti. Queste organizzazioni hanno poi investigato quanto hai riportato? Se sì, con che risultato?
Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto?



attraverso la posta ordinaria inserendo la segnalazione in **due buste chiuse**, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione" e indirizzandola a: **Alessandro Ferrari, Alma Consulenza Srl Via Tambarin 8/E, 34077 Ronchi dei Legionari (GO)**.

Per facilitare la segnalazione, è possibile utilizzare il "Modulo di segnalazione degli illeciti – whistleblowing" M_WB_01 a disposizione nelle bacheche aziendali, all'interno della repository (cartella 04 - Politiche e Privacy) e a breve sul sito internet.

4.3 Segnalazioni anonime

La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso le misure di protezione a tutela del segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

Trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate a: FERRARI ALESSANDRO dello Studio Al.Ma s.r.l. via Tambarin 8/e – Ronchi dei Legionari (GO), conformemente al canale di segnalazione adottato.

Nel caso di assenza prolungata del ricevente/gestore della segnalazione, verrà comunicato e diffuso il nominativo della persona nominata come sostituto e i termini di tempo di tale nomina. Peraltro, a quest'ultimo dovranno venir indirizzate le segnalazioni anche nelle ipotesi in cui il gestore della segnalazione versi in stato di conflitto d'interessi ai sensi del successivo punto 6 della presente policy.

Si precisa infine che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.

5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore della segnalazione (di seguito anche il "gestore" o "ricevente") opera nei modi di seguito indicati:

5.1 Ricezione della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso **entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento**, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).

Il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.

Le segnalazioni anonime vengono registrate e ne viene conservata la documentazione.

La Società procederà all'archiviazione delle segnalazioni giunte per posta ordinaria attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza: all'interno di archivio dotato di chiave e protetto da misure di sicurezza.

La segnalazione effettuata oralmente - nelle forme indicate nella presente Policy - previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del gestore della segnalazione mediante registrazione su un **dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale in cui** si provvederà alla trascrizione integrale della segnalazione.

Nel caso di incontro diretto con il segnalante, si procederà alla registrazione dello stesso, oppure, se così non avvenisse o il segnalante non desse il consenso alla registrazione, si redigerà dell'incontro **apposito verbale che sarà sottoscritto sia dal gestore che dal segnalante** e di cui verrà a quest'ultimo fornita copia.

5.2 Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il ricevente mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni.

In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

5.3 Esame della segnalazione

Il ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'**archiviazione** della segnalazione, con **motivazione delle ragioni**;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'**istruttoria**.

Istruttoria

Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

5.4 Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- l'**archiviazione**, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la **fondatezza** della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

6 CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora il gestore delle segnalazioni versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, la segnalazione verrà gestita dalla persona indicata dallo Studio Alma su richiesta.

7 PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SUA RESPONSABILITÀ

I segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione. La legge prevede infatti che coloro che facciano la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l'avere, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.

I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità

giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte verso i segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere.

Peraltro, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le misure di protezione finora delineate, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni, sono estese anche:

- ai c.d. facilitatori (ossia, i soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Trattamento dei dati personali. Riservatezza

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile nella repository e nelle bacheche aziendali, non appena possibile sarà pubblicata sul sito internet.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Responsabilità del segnalante

La Società garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

8 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

La presente policy entrerà in vigore il 15/12/2023.

Con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti.

La Società provvederà alla necessaria pubblicità ed a pubblicare l'informativa nelle bacheche aziendali, sul nella repository aziendale, non appena possibile a pubblicarla sul sito internet e a consegnare copia della policy agli addetti che non hanno possibilità di accesso ai sistemi di diffusione succitati.

Tutti i dipendenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate alla presente policy; le proposte verranno esaminate dalla Direzione Generale della Società.

La presente policy resta comunque soggetta periodicamente a revisione.

8.1 Informativa trattamento dati personali segnalanti (EX ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679)

Con la presente informativa LOGISTICA UNO EUROPE SRL (di seguito la “Società”) intende fornire le indicazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (o “*General Data Protection Regulation*” – “*GDPR*”), in merito al trattamento dei dati personali effettuati dalla Società nell’ambito della propria “Policy Whistleblowing” descritta all’interno del presente documento, adottata in conformità al D. lgs. 10 marzo 2023 n. 24⁴ e, segnatamente, di tutte le attività e adempimenti connessi al funzionamento del sistema aziendale per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Le informazioni che seguono vengono rese ai soggetti “segnalanti” e a tutti gli altri soggetti potenzialmente “interessati”, quali, ad esempio, le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, eventuali soggetti “facilitatori” (come definiti dalla normativa di riferimento), nonché ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella “Policy Whistleblowing”.

8.2 Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Logistica Uno Europe Srl, via Configliachi, 41/D – 35031 Abano Terme (PD), 045/6767077. L’interessato potrà contattare il Titolare scrivendo al seguente recapito: privacy@logisticauno.com oppure info@logisticauno.com.

8.3 Categorie di dati personali trattati e finalità di trattamento

Secondo l’impostazione della disciplina in oggetto, i dati personali potranno essere acquisiti dalla Società in quanto contenuti nelle segnalazioni *whistleblowing*, ovvero negli atti e documenti a queste allegati, pervenute alla stessa attraverso i canali previsti dalla suddetta Policy.

La ricezione e la gestione di tali segnalazioni potrà dare luogo, a seconda del loro contenuto, al trattamento delle seguenti categorie di dati personali:

- a) dati personali comuni di cui all’art. 4, punto 1, del GDPR, tra i quali, ad esempio, i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), i dati di contatto (numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail), il ruolo/mansione lavorativa;
- b) dati personali “particolari” di cui all’art. 9 del GDPR, tra i quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, orientamento sessuale o appartenenza sindacale;
- c) dati personali “giudiziari” di cui all’art. 10 del GDPR, relativi a condanne penali e reati, o a connesse misure di sicurezza.

Riguardo alle suddette categorie di dati personali, **si rimarca l’importanza che le segnalazioni inoltrate risultino prive di informazioni manifestamente irrilevanti ai fini della disciplina di riferimento**, invitando in particolare i soggetti segnalanti ad astenersi dall’utilizzare dati personali di natura “particolare” e “giudiziaria” se non ritenuti **necessari ed imprescindibili** ai fini delle stesse, in ottemperanza all’art. 5 del GDPR.

Le suddette informazioni verranno trattate dalla Società – Titolare del trattamento – secondo le disposizioni prescritte dal D. lgs. n. 24/2023 e, pertanto, in via generale, **al fine di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti**.

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento per **finalità connesse ad esigenze di difesa o accertamento di propri diritti** nel contesto di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell’ambito di contenziosi civili, amministrativi o penali sorti in relazione alla segnalazione effettuata.

⁴ Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

8.4 Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

La base giuridica del trattamento dei dati personali è principalmente costituita dall'**adempimento ad un obbligo legale** a cui è soggetto il Titolare del trattamento – art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR – che, in particolare, in forza della normativa sopra menzionata, è tenuto ad implementare e gestire canali informativi dedicati alla ricezione delle segnalazioni di condotte illecite lesive dell'integrità della Società e/o dell'interesse pubblico.

Nei casi contemplati dalla medesima disciplina potrà essere richiesto uno **specifico e libero consenso al soggetto segnalante** – ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR – e, segnatamente, laddove si ravveda la **necessità di disvelarne l'identità**, oppure qualora sia prevista la **registrazione delle segnalazioni raccolte in forma orale**, via telefono o tramite sistemi di messaggistica vocale, ovvero attraverso incontri diretti con il Responsabile della gestione delle segnalazioni, secondo quanto descritto ai capitoli precedenti.

Il trattamento di dati personali "**particolari**", eventualmente inclusi nelle segnalazioni, si fonda sull'**assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'interessato in materia di diritto del lavoro**, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR.

Quanto alla finalità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, la relativa base giuridica del trattamento di dati personali è costituita dal **legittimo interesse del Titolare** in tal senso, di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR; per la medesima finalità, i trattamenti di dati personali di natura "**particolare**", se presenti, si fondano sull'art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.

8.5 Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è opzionale, attesa la possibilità di inoltrare alla Società anche segnalazioni anonime, ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate, fermo restando quanto disposto dalla normativa, riguardo a tale fattispecie, in tema di misure di protezione a tutela del soggetto segnalante. Se conferiti, i dati personali saranno trattati per gestire la segnalazione secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

8.6 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni inoltrate in conformità alla "Policy Whistleblowing" verrà effettuato dai soggetti "incaricati-autorizzati" dalla Società e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di cui all'art. 5 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato in modalità analogiche e/o informatiche/telematiche, funzionali a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, comunque in applicazione di adeguate misure, di tipo fisico, tecnico ed organizzativo, atte a garantire la loro **sicurezza e la riservatezza in ogni fase della procedura, ivi compresa l'archiviazione della segnalazione e dei relativi documenti** - fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D. lgs. n. 24/2023 - con particolare riferimento all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nelle segnalazioni, del contenuto delle stesse e relativa documentazione.

Le segnalazioni ricevute dalla Società, unitamente agli atti e documenti acclusi, verranno conservate per il tempo necessario alla gestione delle stesse e, in ogni caso, come prevede la normativa, **per un periodo non eccedente cinque anni dalla data delle comunicazioni dei relativi esiti finali**. Successivamente a tale termine, le segnalazioni verranno eliminate dal sistema, oppure conservate in forma anonimizzata.

Coerentemente con le indicazioni fornite al paragrafo 1, i dati personali inclusi nelle segnalazioni manifestamente irrilevanti ai fini delle stesse verranno immediatamente cancellati.

8.7 Ambiti di comunicazione e trasferimento dei dati personali

Oltre che dalle predette figure interne specificatamente autorizzate dal Titolare i dati personali raccolti potranno essere trattati, nell'ambito della "Policy Whistleblowing" e nel perseguimento delle finalità indicate, anche dai seguenti soggetti terzi, formalmente designati quali Responsabili del trattamento qualora si rilevino le condizioni previste dall'art. 28 del GDPR:

- fornitori di servizi di consulenza ed assistenza nell'implementazione della "Policy Whistleblowing";
- società e professionisti IT relativamente all'applicazione di adeguate misure di sicurezza tecnico-informatiche e/o organizzative sulle informazioni processate dal sistema aziendale;

- fornitori di servizi di consulenza ed assistenza competenti nella materia di illecito segnalato;

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e/o Organi di Polizia che ne facciano richiesta nel contesto di indagini giudiziarie.

I dati personali verranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ivi ubicati.

Il conseguente trasferimento di dati personali extra UE verrebbe comunque consentito solo in virtù della sussistenza delle condizioni e garanzie previste dagli artt. 44 e seguenti del GDPR, ad esempio, in presenza di una decisione della Commissione UE circa l'adeguatezza del livello di protezione dei dati del Paese destinatario. In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

8.8 Diritti dell'interessato

Ciascun soggetto interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR, al fine di ottenere dal Titolare del trattamento, ad esempio, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, ferma restando la possibilità, in mancanza di soddisfacente riscontro, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio di tali diritti, è necessario inoltrare specifica richiesta in forma libera al seguente recapito del Titolare: privacy@logisticauno.com, ovvero trasmettere al medesimo indirizzo il modulo disponibile sul sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Al riguardo, si informa che i predetti diritti in capo agli interessati al trattamento di dati personali potranno venire limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice *privacy*", come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

In tali fattispecie, gli interessati avranno comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'articolo 160 del D. lgs. n. 196/2003.

9 ALLEGATI

- "Modulo di segnalazione degli illeciti – whistleblowing" M_WB_01

Dati generali

Segnalante*	
Ruolo*	
Data	

(*) L'indicazione di nome, cognome e ruolo del segnalante è facoltativa. Il Segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari che permettano di portare a termine il buon esito dell'attività di indagine derivante dalla segnalazione.

Segnalazione

Denominazione della società nel cui contesto è avvenuto l'illecito.	
Descrivi la tua segnalazione in dettaglio.	
Dove sono avvenuti i fatti?	
Quando sono avvenuti i fatti?	
Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? <i>[sono una vittima/sono coinvolto nei fatti/sono diretto/a testimone dei fatti in prima persona/mi è stato detto da un testimone diretto/E' una voce che ho sentito dire in giro.]</i>	

Hai delle prove a supporto della tua segnalazione? <i>[sì/no]</i> Se sì: Fornisci le prove della tua segnalazione (es. video, immagine, documento, etc.) Descrivi le prove nel dettaglio <i>(una descrizione completa delle prove presentate migliora la nostra capacità di valutare i reclami e indagare).</i>	
Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? <i>[sì/no]</i> Se sì: Indica quali organizzazioni e/o individui hai informato dei fatti. Queste organizzazioni hanno poi investigato quanto hai riportato? Se sì: Con che risultato?	
Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto?	
Eventuale disponibilità a palesare la propria identità anche al segnalato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Firma:	
--------	--

Cognome Nome del gestore della segnalazione	Firma per ricevuta del Gestore della segnalazione
Data:	